I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1998/69 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del predetto regime,

visto il regolamento n. 9/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania (2), modificato con regolamento n. 14/66/Euratom (3) e con regolamento (Euratom) n. 758/68 (4),

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli aumenti di stipendio intervenuti a favore dei lavoratori soggetti al «Bundes-Angestelltentarifvertrag» ed al «Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes» giustificano un adeguamento delle disposizioni del regolamento n. 9/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue:

1. All'articolo 3, lettera a), l'importo di «50 DM» è sostituito con l'importo di «60 DM».

 All'articolo 3, lettera b), l'importo di «85 DM» è sostituito con l'importo di «90 DM».

 All'articolo 3, lettera c), il tasso del «33 1/3 %» è sostituito col tasso del «50 %» e l'importo di «20 DM» con l'importo di «25 DM».

2. L'allegato è sostituito con quanto segue:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(3) GU n. 225 del 6. 12. 1966, pag. 3817/66.
(4) GU n. L 139 del 22. 6. 1968, pag. 1.

«ALLEGATO

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1.135	1.182	1.229	1.276	1.323	1.370	1.417	1.464		
Gruppo 2	995	1.037	1.079	1.121	1.163	1.205	1.247	1.289	1.331	
Gruppo 3	900	935,50	971	1.006,50	1.042	1.077,50	1.113	1.148,50	1.184	1.219,50
Gruppo 4	805	838	871	904	937	970	1.003	1.036	1.069	1.102
Gruppo 5	735	765	795	825	855	885	915	945	975	1.005
CLASSE II										
Gruppo 1	845	878	911	944	977	1.010	1.043	1.076	1.109	1.142
Gruppo 2	740	770	800	830	860	890	920	950	980	1.010
Gruppo 3	630	657	684	711	738	765	792	819	846	
Gruppo 4	530	555	580	605	630	655	680	705		

»

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento prendono effetto a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. WITTEVEEN

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1999/69 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del predetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio (2), modificato per ultimo dal regolamento (Euratom) n. 550/69 (3), in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio;

considerando in particolare che le modifiche degli stipendi intervenute dal 1° gennaio 1969 a favore del personale del Centro nucleare belga (CEN) giustificano un adeguamento delle disposizioni del regolamento n. 10/63/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 3 del regolamento n. 10/63/Euratom è sostituito dalla disposizione seguente:

«L'agente di stabilimento percepisce un assegno mensile di 925 FB; tale assegno è aumentato o diminuito secondo le variazioni dell'indice di riferimento previsto all'articolo 16, paragrafo 1.»

Articolo 2

La tabella degli stipendi di cui all'allegato del regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 2.